

Agenti e mediatori di assicurazione: dal 1 Aprile 2024 ritenuta d'acconto per le prestazioni rese alle imprese di assicurazioni



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **dal 1° aprile 2024 gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto sulle provvigioni percepite per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale

L'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell'**articolo 25-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.**

Per effetto della suddetta modifica, quindi, **il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto non trova più applicazione nei confronti degli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione» e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva».**

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni **normative relative all'obbligo di ritenuta sulle provvigioni**, comunque denominate, **per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari**, declinate nel citato articolo 25-bis.

Restano invariate la **disciplina del calcolo delle ritenute d'acconto**, di cui al primo comma dell'articolo 25-*bis*, e **quella dell'applicazione della ritenuta nella misura ridotta** di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Ambito applicativo

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 89, legge n. 213/2023), come anticipato, ha modificato il quinto comma dell'articolo 25-*bis* del Dpr n. 600/1973, abrogando la parte in cui era disposto l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni, comunque denominate, corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi.

A seguito della modifica normativa, pertanto, **la ritenuta d'acconto si applica alle provvigioni percepite da:**

- ✓ **agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;**
- ✓ **mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate** che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- ✓ **intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari**, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l'attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

Decorrenza

La disposizione di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, prevede **l'entrata in vigore della disposizione** in commento **dal 1° aprile 2024 e va operata all'atto del pagamento della**

provvigione. Rilevano, pertanto, i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Osserva

Per effetto dell'introduzione dell'obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest'ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Il calcolo della ritenuta

Per quanto riguarda la **disciplina del calcolo delle ritenute, la stessa resta invariata.**

L'aliquota da applicare è fissata in misura pari al 23%. Le ritenute devono essere commisurate al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle provvigioni.

A tale ultimo proposito, l'Agenzia delle entrate nella circolare 7/E del 2024 ha precisato che le comunicazioni per richiedere l'applicazione della ritenuta in misura ridotta, possono essere inviate, tramite raccomandata A/R o PEC, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

Osserva

Si ricorda che **l'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione** al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, **di apposita dichiarazione** in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. È previsto in particolare, che:

- ✓ la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante raccomandata A/R;
- ✓ se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni;
- ✓ se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i

quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

Disposizioni diverse

La modifica in commento **non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione** previsti dalla normativa Iva, trattandosi di operazioni esenti, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato.

Relativamente agli altri adempimenti, infine, **i committenti, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al rilascio della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all'Agenzia delle entrate.**

Fine della Circolare N° 20/2024